

REGNO UNITO**La lettera del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa al *Chair del Joint Committee of Human Rights* del Parlamento del Regno Unito e alla *Chair del Women and Equalities Committee della House of Commons***

21/10/2025

È stata [pubblicata](#) la lettera inviata da Michael O'Flaherty, Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, al *Chair del Joint Committee of Human Rights* del Parlamento del Regno Unito e alla *Chair del Women and Equalities Committee della House of Commons*.

Com'è noto, lo scorso 18 aprile la Corte Suprema del Regno Unito ha reso la pronuncia nel caso *For Women Scotland Ltd v The Scottish Ministers* (oggetto di precedente [segnalazione](#)), con la quale ha chiarito che il termine “donna” dev'essere interpretato come riferibile esclusivamente al sesso biologico. In seguito alla decisione, l'*Equality and Human Rights Commission* – l'organismo indipendente istituito ai sensi dell'[Equality Act 2006](#), con il compito di promuovere l'uguaglianza e la tutela dei diritti umani nell'ordinamento, nonché di assicurare l'applicazione dell'[Equality Act 2010](#) – aveva [annunciato](#) l'avvio di un processo di aggiornamento delle proprie linee guida (di tale sviluppo si è dato conto in una precedente segnalazione), ivi inclusi i [codes of practice](#) adottati in conformità alla [section 14](#) del predetto *Equality Act 2006*. Nelle more dell'adozione di nuove linee guida definitive, la *Commission* aveva pubblicato una *guidance* provvisoria (*interim guidance*), volta a chiarire taluni aspetti interpretativi e applicativi emersi a seguito della pronuncia della Corte Suprema¹.

Lo scorso 4 settembre, il progetto di un nuovo codice di condotta in materia di servizi, funzioni pubbliche e associazioni è stato sottoposto all'esame del Governo del Regno Unito – in particolare della *Minister for Women and Equalities* – quale ultimo passaggio procedurale prima della sua sottoposizione all'approvazione parlamentare (sul punto, si v. l'[annuncio](#) dell'*Equality and Human Rights Commission*).

Nella propria lettera, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha, in primo luogo, sottolineato la necessità di garantire il pieno rispetto dei diritti umani delle persone *trans*, in conformità agli obblighi internazionali assunti dal Regno Unito, soprattutto alla luce delle conseguenze derivanti dalla recente sentenza della Corte Suprema. Ha inoltre richiamato il ruolo del Parlamento del Regno Unito, ponendo in evidenza la sua centralità quale garante del rispetto dei diritti umani e della coerenza normativa dell'ordinamento.

¹ Nella *interim guidance*, si era tra l'altro specificato che, con riferimento ai luoghi di lavoro e ai servizi accessibili al pubblico, le persone che si identificano come donne *trans* (ossia individui di sesso biologico maschile) non dovrebbero avere accesso alle strutture riservate alle donne. Parimenti, le persone che si identificano come uomini *trans* (ossia individui di sesso biologico femminile) non dovrebbero avere accesso alle strutture riservate agli uomini.

In secondo luogo, richiamando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Commissario ha ribadito che il rispetto della dignità e della libertà individuale costituisce il nucleo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che tutela l'identità di genere quale aspetto del diritto al rispetto della vita privata garantito dall'art. 8 della stessa Convenzione. Ad avviso del Commissario, tale protezione implica l'obbligo per gli Stati di assicurare un efficace riconoscimento giuridico del genere, al fine di evitare che le persone *trans* siano costrette a vivere in una "zona intermedia" ("*intermediate zone*"), priva di pieno riconoscimento legale, come evidenziato dalla Corte EDU nel caso [Christine Goodwin v. United Kingdom](#).

Richiamando inoltre la pronuncia [Hämäläinen v. Finland](#), il Commissario ha ricordato che, per la Corte di Strasburgo, la coerenza tra realtà sociale e diritto positivo, nonché tra prassi amministrative e quadro legislativo interno, rappresenta un elemento decisivo per valutare il rispetto dell'art. 8 CEDU. Alla luce di tale considerazione, il Commissario ha raccomandato che le misure di attuazione della sentenza della Corte Suprema non svuotino di significato pratico il riconoscimento giuridico del concetto di "genere" e che si eviti qualsiasi incoerenza sistemica tra le principali fonti normative – in particolare tra l'[Equality Act 2010](#) e il [Gender Recognition Act 2004](#) – che possa generare incertezza giuridica o dissonanza tra l'esperienza vissuta delle persone *trans* e il loro trattamento giuridico.

Infine, il Commissario ha espresso preoccupazione per l'adozione di pratiche generalizzate relative all'accesso a spazi segregati per genere, che potrebbero costringere le persone *trans* a rivelare pubblicamente, anche in modo indiretto, il proprio sesso assegnato alla nascita. Sul punto, egli ha ricordato che una tale divulgazione forzata o comunque non consensuale di dati personali rientra nella sfera protetta dall'art. 8 CEDU, come riconosciuto dalla giurisprudenza della stessa Corte di Strasburgo ([Bazhenov and Others v. Russia](#)). Ad avviso del Commissario, sebbene tale diritto non sia assoluto, eventuali limitazioni devono essere previste dalla legge e risultare necessarie e proporzionate rispetto allo scopo perseguito. In caso contrario, tali pratiche potrebbero non solo ledere la riservatezza, ma anche accrescere il rischio di molestie, abusi o violenze nei confronti delle persone interessate.

La lettera del Commissario è reperibile *online* a questo [link](#). A questo [link](#) è possibile accedere alla precedente segnalazione sulla pronuncia della Corte Suprema del Regno Unito nel caso *For Women Scotland Ltd v The Scottish Ministers*.

Raffaele Felicetti